

Legge regionale 17 dicembre 1980 , n. 69 - TESTO VIGENTE dal 23/01/1986

**Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.**

**Art. 9**

Al fine di provvedere agli adempimenti di cui alla presente legge, la Giunta regionale predispone un elenco nominativo, suddiviso per qualifiche dei giovani che risultano utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge per l' attuazione dei progetti socialmente utili previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.

Tale elenco è approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale e viene aggiornato, con successivo analogo provvedimento, a seguito della comunicazione da parte degli Enti interessati, dell' avvenuta cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro.

Nell' elenco di cui al primo comma devono essere inseriti i soci delle cooperative utilizzate a norma dell' articolo 27 della citata legge 1 giugno 1977, n. 285.